



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

## REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SPECIALITA' MEDICO-CHIRURGICHE, SCIENZE RADIOLOGICHE E SANITA' PUBBLICA

emanato con D.R. n. 848 del 31.10.2012

### ART. 1 - AMBITO ed EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica istituito con delibera del CdA n. 248/15214 del 28/02/2012, ai sensi degli artt. 15 e 16 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 68 del 2.12.2011 e pubblicato sulla G.U. n. 289 del 13.12.2011.

### ART. 2 - FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento esercita le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti in esecuzione delle decisioni generali definite dagli organi di governo dell'Ateneo. Ha potestà di emanare le norme di dettaglio previste nello Statuto e nei Regolamenti d'Ateneo, di deliberare sulle questioni organizzative e gestionali generali attinenti ai corsi di studio che ad esso afferiscono, di assumere decisioni in merito alle iniziative di ricerca.

2. Ferme restando le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Dipartimento delibera sulla definizione della programmazione strategica dell'Ateneo relativamente agli ambiti della ricerca e della didattica di propria competenza.

3. Spetta altresì al Dipartimento istruire e dare attuazione alle proposte della struttura di coordinamento, di cui all'art. 17 dello Statuto, con riferimento all'attivazione e alla disattivazione dei corsi di studio.

4. In particolare il Dipartimento, nel rispetto dei procedimenti adottati dagli organi di governo dell'Ateneo:

a) promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari ad esso afferenti, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore;

b) organizza le strutture necessarie per tali attività;

c) cura lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università, a norma del seguente art. 7;

d) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;

e) organizza i corsi e coordina le strutture necessarie per il conseguimento di Dottorati di ricerca, titoli di Specializzazione, master e corsi di perfezionamento relativi alle discipline di sua pertinenza;

- f) partecipa, per quanto di competenza, a definire le linee di azione relative alla valutazione della struttura, della ricerca, dei corsi di studio e dei docenti che ad essa afferiscono secondo le indicazioni dell'Anvur, del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica, organizzando il proprio Sistema di assicurazione interna della qualità;
- g) nomina i docenti e ricercatori componenti della Commissione Paritetica;
- h) decide sulla costituzione della struttura di coordinamento di cui all'art. 17 dello Statuto;
- i) svolge le funzioni di sua competenza finalizzate alle attività didattiche nei corsi di studio afferenti;
- j) dà attuazione, per quanto di sua competenza, alle norme del Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

### **ART. 3 – SEDE**

1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad esso assegnati e dispone di beni mobili così come risulta dai registri inventariali. I locali e i beni mobili assegnati al Dipartimento devono essere utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali dell'Università e per quelle ulteriori purché preventivamente autorizzate dal Direttore su mandato del Consiglio di Dipartimento.
2. L'attività amministrativo-contabile del Dipartimento è svolta attraverso il "Settore Contabilità e Finanza" di Ateneo. La posizione organizzativa di riferimento per il Direttore di Dipartimento è quella di "Responsabile Amministrativo" all'interno del suddetto Settore.

### **ART. 4 - COMPONENTI ED ORGANI DEL DIPARTIMENTO**

1. Del Dipartimento fanno parte i professori di ruolo e i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, che hanno espresso formale opzione di afferenza al Dipartimento stesso, secondo le norme dello Statuto e del Regolamento Generale d'Ateneo.
2. La mobilità del singolo professore di ruolo e ricercatore potrà avvenire previa motivata richiesta del singolo e con il consenso dei Dipartimenti interessati.
3. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento, la Commissione Paritetica.
4. Per le proprie finalità istituzionali il Dipartimento si articola in Sezioni.

### **ART. 5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

1. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia, eletto secondo le disposizioni dello Statuto, nonché secondo quelle del Regolamento Generale di Ateneo e del presente Regolamento. Il Direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Direttore può designare altresì, sempre nell'ambito dei professori di ruolo afferenti al Dipartimento, un Coordinatore dell'attività didattica ed un Coordinatore dell'attività di ricerca coerentemente con quanto previsto dall'art.16 dello Statuto.

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende alla esecuzione dei rispettivi atti deliberativi; promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università;

tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ateneo e dal presente Regolamento. Inoltre provvede alla nomina dei Responsabili di Sezione e alle altre nomine di competenza del Dipartimento e, nei casi di necessità e urgenza, emana decreti di competenza degli organi collegiali che verranno sottoposti a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta successiva.

Il Direttore è consegnatario dei beni mobili assegnati al Dipartimento. Il Direttore esercita le funzioni previste dal Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

2. Il Direttore predispose e presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento, coerentemente con le scadenze previste dal Sistema di assicurazione interna della qualità, la relazione sulle attività di ricerca e di didattica. La relazione, previo parere del Consiglio viene inviata alla Commissione Paritetica secondo le indicazioni e le modalità previste dall'Anvur.

3. Il Direttore resta in carica per 4 anni accademici e non è rieleggibile per più di una volta consecutivamente.

4. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Decano del Dipartimento indice le elezioni del nuovo Direttore.

5. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta, pari al 50% +1 dei membri del Consiglio aventi diritto, nella prima votazione. Se nella prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, il Decano del Dipartimento dovrà convocare una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 30 giorni. Nella seconda votazione, che sarà valida quando a essa partecipi la maggioranza degli aventi diritto, risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ossia la maggioranza relativa. Qualora nella seconda votazione due candidati ottengano lo stesso numero di voti, risulterà eletto il più giovane dal punto di vista accademico.

Qualora la seconda votazione non sia valida per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, il Decano del Dipartimento convocherà una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 30 giorni, e così fino a quando non risulterà eletto il Direttore.

Ai fini della validità della votazione si considerano presenti soltanto coloro che ritirano la scheda per il voto.

6. Nell'ipotesi in cui il Direttore rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al Rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del suo successore. In tal caso il Rettore invita il Decano del Dipartimento a indire nuove elezioni da svolgersi entro due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione del Dipartimento da parte del Direttore, il Rettore assume le iniziative all'uopo necessarie.

## **ART. 6 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo responsabile dell'indirizzo scientifico e didattico del Dipartimento. È costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento.

2. Per la trattazione di particolari argomenti il Direttore può invitare alle riunioni del Consiglio esperti senza diritto di voto.

## **ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

1. Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attività del Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) approva l'organizzazione di "Centri di studio" e "Laboratori di ricerca" anche in comune con altri Dipartimenti dell'Ateneo o di altra Università italiana o straniera e con il CNR o con altre istituzioni, per fini scientifici;

b) per le finalità di cui al precedente punto, predispone i necessari strumenti organizzativi e promuove, secondo le necessità, eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;

c) delibera in merito alla costituzione o scioglimento delle Sezioni;

d) elegge la Giunta del Dipartimento;

e) elegge il Direttore di Dipartimento e definisce le materie ed i compiti specifici da delegare ad esso;

f) approva il Regolamento di Dipartimento e le sue eventuali modifiche per poi sottoporlo al Consiglio di Amministrazione;

g) formula richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, della didattica e dell'attività assistenziale ad essa correlata;

h) approva la stipula di contratti per attività didattica e di ricerca al fine di reclutare docenti, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, nonché di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza in conformità alle norme previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza e dal Regolamento per la Sicurezza e la Salute sul luogo di lavoro;

i) approva, per quanto di sua competenza, la partecipazione a cicli di dottorato di ricerca nonché l'adesione o l'istituzione di Scuole di Specializzazione;

l) delibera sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;

m) individua i responsabili scientifici delle attività di ricerca. A loro spetteranno, le funzioni di gestione dei relativi budget economici, nonché l'applicazione delle norme previste dal Regolamento per la Sicurezza e la Salute sui luoghi di lavoro per quanto di competenza. Ciò anche per attività di ricerca organizzate grazie a contributi liberali;

n) partecipa, per quanto di sua competenza, alla definizione della programmazione strategica dell'intero Ateneo e concorre alla definizione dei budget economici annuali e pluriennali relativamente al funzionamento, all'attività di ricerca e didattica;

o) delibera in merito alla costituzione del Sistema di assicurazione interna della qualità anche costituendo i Presidi della Qualità relativamente all'attività didattica e di ricerca di cui al successivo art. 9;

p) delibera la richiesta di costituzione della struttura di coordinamento di cui all'art. 17 dello Statuto e, di concerto con gli altri Dipartimenti coinvolti, delibera i termini e le modalità di elezione e designazione degli organi di detta struttura, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento Generale d'Ateneo;

q) Ferme restando le attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, spetta al Consiglio di Dipartimento proporre alla struttura di coordinamento, con delibera motivata, le candidature per la copertura delle posizioni apicali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. La struttura di coordinamento sottopone la candidatura al Rettore per i provvedimenti di sua competenza.

#### **ART. 8 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO**

1. La Giunta del Dipartimento è costituita dal Direttore e da 6 membri (2 Professori Ordinari, 2 Professori Associati, 2 Ricercatori) eletti dal Consiglio con voto limitato nell'ambito delle rispettive componenti. Ai lavori della Giunta possono prender parte, senza diritto di voto, i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento, il coordinatore dell'attività didattica, il coordinatore dell'attività di ricerca e il Vice Direttore. In caso di assenza del Direttore, il Vice Direttore lo sostituisce con pieni poteri, ivi incluso il diritto di voto.

2. La Giunta del Dipartimento ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo, e delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.

3. I membri della Giunta che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'organo decadono dalla carica.

#### **Art. 9 – ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'**

1. Il Dipartimento adotta un Sistema di assicurazione interna della qualità, ovvero svolge attività di autovalutazione periodica della qualità delle attività di didattica e di ricerca nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'Anvur e dal Nucleo di Valutazione, anche tramite i Presidi della Qualità.

2. I Presidi della Qualità danno attuazione a quanto richiesto dall'Anvur, dal Nucleo di Valutazione e dalla Commissione Paritetica con riferimento all'assicurazione della qualità per la didattica e la ricerca, coerentemente con le strategie definite dal Dipartimento. Ogni Presidio della Qualità predispone una relazione secondo le indicazioni dell'Anvur e del Nucleo di Valutazione. Il Dipartimento struttura un Presidio per l'attività didattica e uno per l'attività di ricerca.

3. Il Presidio della Qualità della Didattica è coordinato dal Direttore o dal Coordinatore alla Didattica ed è composto dai Referenti della Qualità dei Consigli dei Corsi di Studio facenti capo al Dipartimento.

4. Il Presidio della Qualità della Ricerca è coordinato dal Direttore o dal Coordinatore alla Ricerca ed è composto dai docenti responsabili scientifici di progetti di ricerca nazionali e internazionali.

#### **Art. 10 – COMMISSIONE PARITETICA**

1. La Commissione Paritetica di Dipartimento è composta da docenti e studenti, in rappresentanza di tutte le sue componenti, così come indicato dallo Statuto all'art. 16 e dal Regolamento Generale di Ateneo all'art. 24.

2. La Commissione Paritetica valuta periodicamente i risultati dell'apprendimento degli studenti in termini di soddisfazione, di sviluppo personale e professionale, anche in rapporto alle prospettive occupazionali e alle esigenze del mondo economico e produttivo.

3. Sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi di valutazione forniti dai Presidi della Qualità, per il tramite del Consiglio di Dipartimento, la Commissione Paritetica formula periodicamente proposte ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia della didattica erogata dal Dipartimento.
4. La Commissione Paritetica predispose una relazione annuale e informa periodicamente il Nucleo di Valutazione dei risultati della propria attività, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'Anvur.
5. La componente studentesca in Commissione è eletta per un biennio. Quella dei docenti e ricercatori per un quadriennio, salvo quanto previsto nel successivo comma 9.
6. Alla Commissione Paritetica si applica il regime delle incompatibilità e ineleggibilità previsti dalla legge e dallo Statuto. In particolare non possono far parte della Commissione il Direttore del Dipartimento, i docenti e ricercatori a tempo determinato, nonché quelli il cui periodo di permanenza in servizio è inferiore alla durata del mandato.
7. Il Consiglio di Dipartimento designa i componenti docenti e ricercatori nella Commissione.
8. Il Coordinatore della Commissione, eletto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, fra i professori di ruolo e ricercatori, può chiedere al Direttore del Dipartimento, ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studi afferenti al Dipartimento, nonché ad esperti interni ed esterni all'Ateneo, di partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto.
9. I componenti della Commissione che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'organo decadono dalla carica e sono sostituiti con nuova nomina del Consiglio di Dipartimento per la durata residua del mandato.

#### **ART. 11 - SEZIONI DEL DIPARTIMENTO**

1. Le Sezioni sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento su proposta di non meno di 15 docenti e ricercatori, di cui almeno 12 professori di ruolo.
2. L'organizzazione interna dell'attività scientifica e didattica delle Sezioni, è curata da un Responsabile di Sezione, nominato tra i professori di ruolo dal Direttore di Dipartimento per un mandato di quadriennio accademico, sentito il parere dei docenti e ricercatori afferenti.
3. Nelle Sezioni del Dipartimento in cui gli afferenti siano tutti convenzionati con il servizio sanitario nazionale, il Responsabile viene designato tra i professori di ruolo di I fascia titolari di funzioni cliniche apicali, con le attribuzioni previste dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora alla Sezione non afferisca un professore di ruolo di I fascia la funzione di Responsabile di Sezione è assunta da un professore di II fascia, designato con le modalità previste dal comma precedente.
5. Il Responsabile di Sezione è responsabile, per quanto di competenza, dell'applicazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro in attuazione del relativo Regolamento di Ateneo, con l'eccezione delle strutture che svolgono la propria attività presso gli Spedali Civili di Brescia, per le quali le competenze connesse con gli adempimenti di legge e la gestione della prevenzione sono stabilite con apposita convenzione tra Università e singolo ente.

Svolge altresì ogni altra funzione attribuitagli dal Direttore o dagli Organi collegiali.

## **ART. 12 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI**

1. Gli organi del Dipartimento sono convocati mediante comunicazione indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno, secondo le disposizioni del Regolamento Generale.
2. La riunione è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto; si considerano presenti i componenti che abbiano giustificato la loro assenza.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ove non altrimenti disposto.
4. Il verbale della seduta del Consiglio e della Giunta è redatto dal professore di ruolo di prima fascia o ricercatore di nomina più recente in relazione alla composizione dell'organo stesso.
5. Le deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento sono pubbliche, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione, hanno carattere di riservatezza. La pubblicità è garantita mediante affissione degli atti in apposita bacheca del Dipartimento.

## **ART. 13 – ELEZIONI**

1. Tutte le operazioni di voto per le elezioni interne al Dipartimento, sono svolte da una Commissione elettorale di tre membri scelti tra i componenti del Consiglio, che detterà le modalità per lo svolgimento in coerenza con il Regolamento elettorale di ateneo.
2. Il rinnovo della componente studentesca della Commissione Paritetica deve celebrarsi almeno 90 giorni prima della scadenza. Le elezioni sono convocate dal Direttore di Dipartimento.
3. Il rinnovo delle nomine dei docenti avverrà da parte del Consiglio di Dipartimento almeno 90 giorni prima della scadenza.
4. Nel caso di dimissioni, decadenza o di assenza od impedimenti, che si prolunghino oltre 6 mesi, di uno studente componente della Commissione paritetica, si procederà con la surroga del primo dei non eletti e successivamente, se necessario, saranno espletate elezioni parziali.
5. I membri subentrati completano il mandato in corso.